



COMUNE DI TORRITA DI SIENA
Provincia di Siena

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero	Data	Oggetto
10	18/04/2013	I.M.U. Imposta Municipale Propria - Approvazione aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2013 .

L'anno duemilatredecim, addì diciotto del mese di aprile alle ore 18.30 e seguenti, in TORRITA DI SIENA nella Sala Consiliare, in seduta Pubblica - sessione Straordinaria .

Riunitosi il Consiglio Comunale in prima convocazione, nei modi e termini di Legge come da relazione in atti, sono intervenuti i Signori :

		Presenti	Assenti
Santoni Giordano	<i>Sindaco</i>	X	
Volpi Natascia	<i>Consigliere</i>	X	
Grazi Giacomo	<i>Consigliere</i>		X
Presenti Valerio	<i>Consigliere</i>	X	
Grazi Laura	<i>Consigliere</i>	X	
Coveri Stefano	<i>Consigliere</i>	X	
Contemori Gian Luca	<i>Consigliere</i>		X
Pietrini Sabrina	<i>Consigliere</i>	X	
Peruzzi Veronica	<i>Consigliere</i>	X	
Ardanese Alfredo	<i>Consigliere</i>	X	
Voltolini Stefano	<i>Consigliere</i>		X
Pucci Moreno	<i>Consigliere</i>		X
Buracchi Stefano	<i>Consigliere</i>		X
Vestri Lorenzo	<i>Consigliere</i>	X	
Sangermano Alessio	<i>Consigliere</i>	X	
Caroti Gabriele	<i>Consigliere</i>		X
Sanchini Angelo	<i>Consigliere</i>		X
		10	7

Sono altresì presenti gli Assessori esterni al Consiglio Comunale, Sigg.ri:

	Presente	Assente		Presente	Assente
Riccarelli Barbara	X		Malacarne Paolo	X	
Chechi Mauro	X		Franci Stefania	X	

Presiede il Sindaco Santoni Giordano

Assiste il Segretario Comunale Dr. Brancati Gianpaolo incaricato della redazione del verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari di cui all'oggetto.

Illustra la proposta l'Assessore Chechi, il quale precisa che viene variata solo un'aliquota per adeguarsi alle modifiche introdotte con la Legge di stabilità 2013, al fine di garantire il gettito previsto.

Il Consigliere Comunale Vestri annuncia il voto contrario del suo gruppo per motivi politici, avendo da sempre osteggiato questa imposta. Sostiene, inoltre, che ci sia stata una sorta di omissione da parte della Giunta Comunale perché occorre portare la discussione nella Commissione Consiliare Bilancio prima di adottare ogni decisione in merito.

Il Consigliere Comunale Presenti dichiara che la maggioranza l'anno scorso ha dimostrato sensibilità riducendo l'aliquota per i fabbricati rurali; se quest'anno ci sarà la possibilità di rivedere l'aliquota se ne potrà riparlare.

Il Consigliere Comunale Coveri esprime il suo personale rammarico e quello della categoria degli agricoltori per decisioni che calano dall'alto senza alcun tipo di mediazione politica. E' giusto che quest'anno il Comune di Torrita di Siena si adegui alle disposizioni di legge. Dichiara il suo voto favorevole.

Il Consigliere Comunale Sangermano afferma di essere assolutamente contrario all'imposta, trattandosi di tributo odioso che rappresenta la cosa peggiore che questo Governo poteva fare. La politica non ha fatto ancora niente per superare la crisi.

Il Consigliere Comunale Vestri chiede perché l'argomento non sia passato prima in Commissione Consiliare Bilancio, considerato che il termine per l'approvazione è il 15 maggio e quale sia stato il tasso di evasione nel 2012.

L'Assessore Chechi replica che occorre dare applicazione alle disposizioni di legge ed adeguare, perciò, le aliquote la legge; la scadenza per deliberare era inizialmente quella del 23 aprile ed è stata prorogata solo da un decreto legge adottato in questi ultimi giorni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

Visto il D.L. 201 DEL 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. N. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

Visto altresì il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto il D.Lgs. 15.12.1997 n.446, e in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

Visto il regolamento comunale per la gestione dell'Imposta Municipale propria, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 04/06/2012, modificato successivamente con delibera n. 49 in data 23/10/2012 e n. 5 in data 31/01/2013;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 04/06/2012 con la quale venivano approvate le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale propria per l'anno 2012 ;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 26/09/2012 con la quale veniva variata l'aliquota dell'IMU per i fabbricati rurali;

Rilevato come occorra pertanto determinare le aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2013, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa Legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, e nelle altre norme cui la stessa normativa da rinvio;

Atteso che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti di finanza intervenuti a partire dal 2010, le aliquote attualmente in vigore sono le seguenti:

Aliquota ordinaria nella misura del 1,02 per cento

ad esclusione delle fattispecie sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1) Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate **0,48 per cento**. Detta aliquota si applica anche a:

a) ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;

b) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate

2) Abitazioni concesse in locazione a canone concordato ex L. 431/88 **0,80 per cento**;

3) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla Legge 26.2.1994 n. 133 **0,1 per cento**;

4) Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n.917 del 1986 **0,98 per cento**;

5) Aree Edificabili **1,06 per cento**;

Preso atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito;

Dato atto che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della Legge 23 dicembre 1996 n.

662, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;

d) 60 (elevato a 65 dall'1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1.

Ritenuto, altresì, confermare nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come sopra indicate, detrazione spettante per le fattispecie elencate al punto 1) e alle lettere a) e b);

Dato atto che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari;

Rilevato che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10 dello stesso D.L. n. 201/ 2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Atteso altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Precisato che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione base (Euro 200,00), non può superare l'importo di Euro 400,00;

Ritenuto, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria alla definizione di "abitazione principale", disporre, stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazioni d'imposta) previsto per la fattispecie alla lett. a) (ex casa Deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 18/04/2013

coniugale separato/divorziato) e alla lett. b) (unità immobiliari possedute da anziani e disabili) la presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati, comunicazioni da far pervenire al Comune di Torrita di Siena entro e non oltre il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, indicanti gli immobili oggetto di agevolazioni Imposta Municipale Propria dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il citato termine verrà applicata la sanzione di Euro 51,00 di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992;

Viste le novità introdotte a partire dal 1° gennaio 2013 dall'art. 1, co.380, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013), che ha soppresso la riserva allo Stato della quota dell'IMU, ed ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Richiamata la precedente deliberazione n. 40 del 26/09/2012 con la quale veniva ridotta l'aliquota IMU per i fabbricati rurali allo 0,1%;

Considerato che per i fabbricati ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D è stabilito che permane l'aliquota dello 0,2 % , il relativo gettito è riservato allo Stato ed i Comuni non possono ridurre tale aliquota agevolata;

Visto il comunicato del Ministero dell'Interno del 03.01.2013 “ *per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali* “, così come stabilito dal comma 381 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012;

Visto l'art. 42 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabile interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. 10:

Favorevoli: n. 8

Contrari n. 2 (Vestri e Sangermano)

Astenuti: nessuno

Per quanto sopra esposto,

D E L I B E R A

1) di APPROVARE , per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione per abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria, già deliberate per l'anno 2012, a valere anche per l'anno 2013: Aliquota ordinaria nella misura del 1,02 per cento

ad esclusione delle fattispecie sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1) Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate 0,48 per cento. Detta aliquota si applica anche a:

a) ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;

b) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate.

Al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, i soggetti di cui al precedente punto a) e b) sono obbligati alla presentazione di specifiche comunicazioni in carta libera utilizzando i moduli messi a disposizione dall'Ente;

2) Abitazioni concesse in locazione a canone concordato **a norma dell'accordo territoriale**, 0,80 per cento, **da richiedere con specifica comunicazione, allegando copia del contratto di affitto;**

3) Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n.917 del 1986 **0,98 per cento da richiedere con specifica comunicazione, allegando copia del libro cespiti ;**

4) Aree Edificabili 1,06 per cento;

5) **Fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categorie catastali diverse dal gruppo catastale D, per le quali è stata riportata dall'ex Agenzia del Territorio l'annotazione dei requisiti di ruralità (art. 9 comma del D.L. n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/1994) sul certificato catastale, aliquota confermata del 0,1 per cento;**

2) di riportare allo 0,2 per cento l'aliquota dell'IMU limitatamente ai fabbricati strumentali all'attività agricola classificati nel gruppo catastale D (D10 o D1 –parificati alla D10)

3) di dare atto che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n: 201 del 6.12.2011. come sopra convertito;

4) di confermare nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come in premessa indicate, detrazione spettante anche per le fattispecie elencate al punto 1) e alle lettere a) e b);

5) di dare atto altresì:

- Che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- Che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari;

- Che la suindicata detrazione è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;

- Che per abitazione principale, intesa dal legislatore è "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", e le pertinenze della stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/6, C/2 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

6) di stabilire, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, che le comunicazioni per la richiesta di aliquota agevolata vanno presentate entro il 31 Dicembre dell'anno d'Imposta di riferimento, **solo in presenza di variazioni rispetto a quanto dichiarato e/o comunicato nell'anno precedente**, indicanti i dati completi degli immobili oggetto di agevolazioni di Imposta, utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'Ente;

7) di dare atto che la somma di spettanza di questo Comune, secondo quanto previsto dal citato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, derivante dall'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, verrà introitata all'apposito capo dell'esercizio 2013.

Successivamente,

Il Consiglio Comunale

con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. 10:

Favorevoli: n. 8

Contrari n. 2 (Vestri e Sangermano)

Astenuti: nessuno

Delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI TORRITA DI SIENA
Provincia di Siena

AREA AMMINISTRATIVA\Tributi e Personale economico	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Consiglio Comunale	
Oggetto : I.M.U. Imposta Municipale Propria - Approvazione aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2013 .	
UFFICIO UNICO SERVIZIO ASSOCIATO ECONOMICO - FINANZIARIO Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della spesa proposta. <i>(Art. 49 - D.Lgs. della Legge 267/2000)</i> Torrita di Siena , 09/04/2013 Il Responsabile <i>Fto Rag. Rolando Sestini</i>	AREA AMMINISTRATIVA\TRIBUTI E PERSONALE ECONOMICO Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta. <i>(Art. 49 - D.Lgs. della Legge 267/2000)</i> Torrita di Siena , 05/04/2013 Il Responsabile di Area <i>Fto Dr. Gianpaolo Brancati</i>
IL REVISORE DEI CONTI In merito all'argomento di competenza, esprime parere, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int. Torrita di Siena ,	
Il Revisore dei Conti <i>Fto Dr Luciana Granai</i>	

Il presente verbale previa lettura, è approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Fto Santoni Giordano



Il Segretario Comunale
Fto Dr Brancati Gianpaolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio online del Comune e resterà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 30/04/2013.

Num. di Rep

Fto Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, la presente deliberazione è:

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134)
- E' divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134)
- E' stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari (art. 125)

Il Segretario Comunale
Fto Dr Brancati Gianpaolo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Torrita di Siena, lì 30/04/2013

Il Segretario Comunale
Dott. Brancati Gianpaolo